



PROVINCIA DI NUORO

Settore Ambiente, Agricoltura e Polizia Provinciale

DETERMINAZIONE N. 1377

DEL 11 LUG. 2014

Oggetto:	Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1446 del 26/07/2013 al Consorzio Industriale di Macomer proprietario degli impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti, gestiti dalla società Tossilo S.p.A: Rettifica e aggiornamento determinazione n. 1446 del 26/07/2013
-----------------	---

LA DIRIGENTE

RICHIAMATE integralmente le proprie Determinazioni dirigenziali:

- n. 1964 del 25/06/2010 di "Autorizzazione Integrata Ambientale per gli impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti, gestiti dalla società Tossilo S.p.A.", come modificata dalla determinazione n. 1446 del 26/07/2013;
- n. 694 del 07/04/2014 "Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1446 del 26/07/2013 al Consorzio Industriale di Macomer proprietario degli impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti, gestiti dalla società Tossilo S.p.A: Diffida";

CONSIDERATO che il punto 15) delle prescrizioni AIA di cui al paragrafo: III - Impianto di compostaggio - pag. 17/36 della Determinazione n. 1446 del 26/07/2013 prevede che " *La valutazione del grado di stabilità biologica del compost va misurata mediante l'indice respirometrico i cui valori limiti sono riportati nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti - sezione rifiuto urbani- approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 73/7 del 20/12/2008. In particolare il compost di qualità dovrà avere un indice respirometrico dinamico non superiore a $500 \text{ mgO}_2 * \text{kgSV-1} * \text{h-1}$, oppure un indice respirometrico statico non superiore a $200 \text{ mgO}_2 * \text{kgSV-1} * \text{h-1}$. Per il raggiungimento degli standard di qualità imposti dalla succitata normativa, è opportuno valutare l'inserimento nella sezione di raffinazione, di un ulteriore post trattamento dato da una classificazione densimetrica (classificatore o separatore aeraulico ad es.) per la rimozione soprattutto di materiali plastici spesso presenti e provenienti da shoppers o sacchi.*";

PRESO ATTO della nota prot. n. 11281 del 23/05/2014 recepita con prot. 10040 del 23/05/2014 del Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio dell'Assessorato Regionale Difesa Ambiente con la quale invita le Amministrazioni Provinciali a recepire quanto disposto dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 17/27 del 13/05/2014 inerente condizioni di utilizzo del compost sul territorio regionale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 17/27 del 13/05/2014 che così recita : " *i valori di indice respirometrico riportati nel paragrafo 6.3.2 del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani al fine di misurare la stabilità biologica della frazione organica durante il trattamento di compostaggio, non devono essere intesi come parametri da rispettare per la commercializzazione del compost ma quali indici di processo da misurare con cadenza semestrale, al termine delle fasi di bioossidazione accelerata e di maturazione, almeno per i primi 2/3 anni dall'avvio dell'impianto di compostaggio e comunque a seguito di modifiche significative apportate al processo, in modo da tarare e ottimizzare lo stesso*";

VISTA INOLTRE la richiesta presentata dalla società Tossilo S.p.a. prot. N. 139/14 del 19/06/2014, acquisita con prot. N. 12086 del 26/06/2014, inerente la richiesta di autorizzare le aree di stoccaggio finale del compost maturo e di quello fuori specifica;

VALUTATO che:

- le aree sono destinate all'accumulo di prodotti a bassa putrescibilità;
- lo stoccaggio dei prodotti è al coperto e al riparo dal vento in modo tale di evitare che le precipitazioni bagnino e dilavino i prodotti stoccati e che il vento disperda il materiale nell'ambiente circostante;

- le aree destinate rispettivamente al compost maturo e a quello fuori specifica saranno tra loro separate da un muro in modo che i diversi materiali non vengano a contatto tra loro;

- la pavimentazione è realizzata in calcestruzzo ed è stata dichiarata impermeabile dal richiedente;

- è presente un sistema di pozzetti con griglie per l'intercettazione di eventuali percolazioni

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.5, comma 1, lettera 1) e della Circolare n.1 del 22/09/2009 del Comitato di Coordinamento IPPC la richiesta avanzata è individuabile come modifica non sostanziale da apportare all'impianto;

RITENUTO OPPORTUNO

- rettificare quanto indicato al punto 15) delle prescrizioni AIA di cui al paragrafo: III - Impianto di compostaggio – pag. 17/36 della Determinazione n. 1446 del 26/07/2013 con quanto indicato nella deliberazione della Giunta regionale n. 17/27 del 13/05/2014, sostituendo il testo in essere;

- autorizzare la realizzazione e l'uso delle aree di stoccaggio per il compost maturo e per quello fuori specifica, così come descritto nella richiesta della società Tossilo S.p.a., prot. N. 139/14 del 19/06/2014; ed indicato nella planimetria allegata (all.1)

VISTO :

- il Titolo III bis della Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 ;

- la Circolare n.1 del 22/09/2009 del Comitato di Coordinamento IPPC- Direzione Generale dell'Ambiente servizio SAVI;

DETERMINA

DI RETTIFICARE la Determinazione dirigenziale n. 1446 del 26/07/2013 riguardo il punto 15) delle prescrizioni AIA di cui al paragrafo: III - Impianto di compostaggio – secondo la formulazione di seguito riportata: “ *i valori di indice respirometrico riportati nel paragrafo 6.3.2 del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani al fine di misurare la stabilità biologica della frazione organica durante il trattamento di compostaggio, non devono essere intesi come parametri da rispettare per la commercializzazione del compost ma quali indici di processo da misurare con cadenza semestrale, al termine delle fasi di biossificazione accelerata e di maturazione, almeno per i primi 2/3 anni dall'avvio dell'impianto di compostaggio e comunque a seguito di modifiche significative apportate al processo, in modo da tarare e ottimizzare lo stesso*”;

DI AGGIORNARE la Determinazione dirigenziale n. 1446 del 26/07/2013 autorizzando la modifica non sostanziale dell'impianto, che prevede la realizzazione di apposite aree di stoccaggio per il compost maturo e per quello fuori specifica, così come descritto nella documentazione allegata alla richiesta della società Tossilo S.p.a., prot. N. 139/14 del 19/06/2014; e alle seguenti condizioni:


- i cumuli di compost, sia quello maturo che quello fuori specifica, specialmente nei mesi estivi non devono mai superare l'altezza di 3- 4 metri;
- deve essere garantito un sistema di gestione che eviti la dispersione eolica del materiale;
- la pavimentazione deve essere mantenuta idonea alla pulizia e dotata di sistemi per la raccolta delle acque di lavaggio o eventuali percolazioni;

DI FARE SALVE tutte le altre prescrizioni delle determinazioni n. 1446 del 26/07/2013 e n. 694 del 07/04/2014.

Copia del presente provvedimento verrà trasmesso al gestore, al Consorzio Industriale di Macomer, al Comune di Macomer, all'ARPAS e alla RAS – Assessorato all'Ambiente.

La Dirigente

Dott.ssa Cecilia Sotgiù







Gruppo di Lavoro:

Arch. P. Maylander;

Pr.ssa L. Medda;

Dott.ssa AM Soru





- 1) PIAZZALE STOCCAGGIO COMPOSTI FUORI SPECIFICITÀ
- 2) PIAZZALE STOCCAGGIO COMPOSTI QUALITÀ
- 3) OFFICINA (LAVORO STOCCAGGIO)
- 4) PIAZZALE STOCCAGGIO COMPOSTI QUALITÀ
- 5) PIAZZALE

TOSSELLO s.p.a.

IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO

Sede: Via ...
Tel. ...
Fax ...

PROGETTO: ...
AUTORE: ...
SEZIONI: PROSPETTI

1/50 - 1/50